



Comune di Selargius
Prov. Di Cagliari

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera CC n. 26 del 01/06/2016
Modificato con delibera CC n. 52 del 20/09/2016
Modificato con delibera CC n. 57 del 29/09/2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali nell'ambito del territorio comunale.

Art. 2

Riferimenti normativi

- Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 27.7.1934)
- Ordinamento dello Stato Civile (R.D. n. 1238 del 9.7.1939)
- Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10.9.1990)
- Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (L. n. 130 del 30.3.2001)
- Circolari esplicative del Ministero della Sanità (n. 24 del 24.6.1993, n. 10 del 3.7.1998)
- Circolari esplicative del Ministero della Salute (n. 400 del 21.5.2002)
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
- Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio (L.R. 23 aprile 2015, n. 8)

Art. 3

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

La gestione, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 4

Responsabilità

- 1) Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico o da questo utilizzati in maniera difforme dal consentito;
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal C.C. salvo che il fatto non costituisca rilevanza penale;
- 3) Chiunque introduca nel cimitero cose di qualsiasi natura, non ammesse ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 285/1990 o non attinenti al culto dei defunti, ovvero chiunque provveda in proprio ad effettuare nel cimitero alcune delle operazioni previste dal D.P.R. 285/1990, ne risponde ai sensi del C.C. salvo che il fatto non costituisca rilevanza penale.
- 4) Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nei loculi, ossari e cinerari, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione delle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi e alla vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate. Qualora in seguito ai lavori effettuati vengano prodotti materiali di risulta,

gli stessi dovranno essere prontamente rimossi e conferiti a discarica a cura di chi li esegue, e lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato.

Art. 5 Organizzazione dei lavori

I servizi cimiteriali sono così organizzati:

- Direttore dell' Area 7
- Responsabile dei Servizi Tecnologici
- Responsabile del procedimento
- Necrofori

In collegamento con il servizio di igiene pubblica della ASL competente.

I servizi che non potessero essere svolti dal personale dipendente potranno essere affidati all'esterno nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 Provvedimenti nell'interesse del servizio

In ogni tempo il Sindaco può, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili:

- Disporre la revoca e la rimozione di sepolture assegnando altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizio o per opere di carattere generale;
- Ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano molestie esalazioni o perdite di materiale organico, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;
- Far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante che si trovino a violare le norme del regolamento e dell'autorizzazione data, o che siano pericolanti o in stato di indecoroso abbandono;
- Autorizzare le estumulazioni ordinarie e straordinarie alla scadenza delle concessioni.

Il Sindaco, su proposta della ASL competente può adottare provvedimenti per migliorare il servizio come da art. 51 comma 2 del DPR 285/1990

Art. 7 Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) I servizi funebri sono gratuiti quando si tratti di servizi di ordine pubblico indispensabili e specificatamente classificati come gratuiti dalla legge e dal presente regolamento. In tutti gli altri casi sono a pagamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - Per tutte le persone decedute nel territorio comunale, la visita necroscopica e il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - Per le persone nullatenenti e senza congiunti, ovvero con congiunti non in grado di sostenere la spesa, o per persone sconosciute, abbandonate, l'inumazione in concessione decennale e la realizzazione della lapide nella forma più essenziale. I casi di indigenza o di fabbisogno, previa richiesta degli interessati, devono essere dichiarati dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni in loro possesso.
 - Il servizio di estumulazione nel caso di traslazione di salma o resti mortali per cause di servizio indipendenti dalla volontà dei congiunti, quali demolizione di loculi pericolanti o resisi inagibili dal punto di vista igienico sanitario;
 - La deposizione delle ossa in ossario comune
- 3) I servizi a pagamento sono tutti gli altri servizi non compresi nel precedente comma. Essi sono sottoposti al pagamento delle tariffe previste, stabilite periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto del costo dei servizi stessi e delle disposizioni legislative in

materia di norme finanziarie e tariffarie. In alternativa al servizio prestato a pagamento dal comune, gli interessati potranno anche rivolgersi ad operatori esterni di loro scelta purchè abilitati ed esclusivamente previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

- 4) I servizi inerenti le onoranze funebri, la realizzazione delle lapidi, dei monumenti ecc. ovvero le traslazioni di salme o resti mortali eseguite per volontà dei congiunti, sono a totale carico dei privati e devono essere eseguite esclusivamente da operatori abilitati previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie nelle modalità previste dalle norme vigenti e dal regolamento.

Art. 8

Facoltà di disporre della salma

Nel disporre della salma, ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque modo lo abbia espresso. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli genitori e quindi altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine su esposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni e trasferimenti. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in merito alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 9

Atti a disposizione del pubblico

Presso l'Ufficio cimiteriale è tenuto su supporto cartaceo e informatico (in fase di progettazione) apposito registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990, relativo alle inumazioni, alle tumulazioni e alle successive variazioni affinché esso possa essere compilato cronologicamente dagli addetti, e posto a disposizione di chiunque possa avere interesse a ottenere informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre depositati presso il Responsabile dei Servizi Cimiteriali i seguenti atti:

- L'orario di apertura e chiusura del cimitero
- La copia del presente regolamento
- L'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo
- L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di revoca o scadenza della concessione;

TITOLO II CIMITERI

CAPO I

Art. 10

Disposizioni generali - vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102-105 del DPR 285/1990.
- 2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.
- 3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione ritenute idonee e legittime ai sensi degli artt. 30-31-32 del D.Lgs. 267/2000.

- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, resti, ceneri, nati morti, prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale addetto del cimitero o da personale qualificato delegato nelle modalità previste per legge.
- 5) Competono al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di agli artt. 52-53-81 del DPR 285/1990 (tra cui la tenuta di registri e verbali.)
- 6) Le operazioni di cui al precedente comma 4 non si eseguono in giornate festive, ad eccezione delle operazioni di inumazione e tumulazione.
- 7) Il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 11 **Ammissione nel cimitero**

- 1) Nel cimitero devono essere ricevuti:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) I cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune, morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero;
 - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.
Devono essere ricevute, altresì, anche se provenienti da altro cimitero, le salme:
 - e) Di coloro che sono nati a Selargius e poi trasferiti in altro comune;
 - f) Di coloro che sono stati residenti in vita nel territorio comunale, ma non lo sono all'atto del decesso;
 - g) Di coloro i cui familiari (entro il 4° grado di parentela) sono sepolti nel cimitero comunale;
 - h) Di coloro che non sono né nati a Selargius né ivi residenti in vita, che non hanno alcun familiare sepolto nel cimitero comunale, ma che hanno dei parenti (entro il 4° grado di parentela) residenti a Selargius;
 - i) Di coloro che pur non rientrando nelle ipotesi di cui ai punti precedenti abbiano espresso la volontà di essere tumulati nel cimitero comunale;
 - l) I resti mortali delle persone sopra elencate;

I gradi di parentela vengono computati col sistema previsto dal Codice Civile e il convivente affettivo è equiparato al coniuge.
- 2) All'interno del cimitero è possibile prevedere delle parti speciali destinate al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, fatto salvo che esse non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte nei reparti normali;
- 3) Altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di cadaveri ed in particolare:
 - a) Caduti in guerra militari e civili
 - b) Vittime di pubblica calamità
 - c) Appartenenti a comunità di cui al punto 2)
 - d) Salme rinvenute indecomposte a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86 del DPR 285/1990

Art. 12 **Trasferimento di salme, resti e ceneri da una sepoltura a un'altra all'interno del cimitero o da un cimitero a un altro**

- 1) La sepoltura in un loculo o in una tomba di famiglia ha, di norma, carattere definitivo e in virtù di ciò sono esclusi i trasferimenti da un loculo o da una tomba di famiglia verso altri loculi dello stesso cimitero o di altro cimitero, fatta eccezione per i casi di cui ai commi seguenti.

- 2) Il trasferimento di salme, di resti mortali e di ceneri da un loculo all'altro è consentito nei seguenti casi:
- Situazioni contingibili ed urgenti di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, fissate con ordinanza del Sindaco;
 - Sepolture avvenute in un periodo in cui il cimitero comunale era privo di loculi e si è dovuto utilizzare un loculo già riservato e pagato da altri;
 - In tutti i casi di tumulazione provvisoria di cui al presente regolamento;
 - Situazioni derivanti da pubblico interesse risultanti da apposito provvedimento consiliare;
 - Traslazioni su richiesta della famiglia per abbinamento di salme di parenti fino al 2° grado, cremazione, collocazione in tomba di famiglia;
 - Trasferimento in altro cimitero per cambio di residenza in altro comune dei familiari superstiti;
 - In tutti gli altri casi, non è consentita la traslazione di salme, resti o ceneri da una sepoltura all'altra. Sono vietate tutte le traslazioni diversamente motivate da quelle elencate nel presente articolo.
- 3) Le suddette operazioni sono soggette a tariffario di cui all'art. 72 del presente regolamento, o in alternativa possono essere effettuate a carico del privato tramite soggetti abilitati e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 13

Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione hanno una durata predefinita di 10 anni.
- 2) Il periodo di rotazione delle salme inumate è pari a 10 anni; allo scadere del periodo suddetto, la salma può essere esumata e ridotta. I resti mortali potranno, su richiesta dei familiari, essere posti in celle ossario apposite o in loculi. In mancanza di tale richiesta, i resti verranno posti in ossario comune. La fossa così liberata potrà essere utilizzata per l'inumazione di altra salma.
- 3) Le modalità di seppellimento per inumazione devono essere conformi alle norme vigenti ed in particolare agli artt. 74 e 75 del DPR 285/1990.

Art. 14

Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie o loculi, costruite dal comune o da concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per periodo di tempo determinato le spoglie mortali;
- 2) Le sepolture private sono oggetto di concessione cimiteriale secondo le modalità di cui al presente regolamento;
- 3) Le modalità di seppellimento per tumulazione devono essere conformi alle norme vigenti ed in particolare agli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990.

Art. 15

Sepoltura provvisoria

- 1) Un feretro può essere tumulato provvisoriamente soltanto nei seguenti casi:

- a) In attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento del cimitero comunale;
- b) Per coloro che, avendo chiesto ed ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno eseguendo i lavori della tomba;
- c) Per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare i lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori;
- d) Nei casi in cui il cimitero sia sprovvisto di loculi liberi i feretri in arrivo potranno essere tumulati provvisoriamente in loculi vuoti ma riservati, a partire da quelli concessionari più giovani d'età.
- 2) I loculi riservati ad accogliere le salme durante il periodo di provvisorietà, sono individuati, di volta in volta, dal responsabile del cimitero;
 - 3) Il provvedimento di provvisorietà ha carattere eccezionale e non può essere adottato per periodi superiori a mesi 6.
 - 4) La provvisorietà è soggetta a canone previsto nella tariffa. Il canone di utilizzo è calcolato in bimestri, e comprende il periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di bimestre sono computate come bimestre intero.
 - 5) Per i casi di cui al comma 1 lett. a-b-c, il richiedente la concessione provvisoria dovrà provvedere a versare una cauzione che copra le spese del canone per 30 anni e delle successive spese per l'estumulazione alla scadenza dei 30 anni.
 - 6) Per i casi di cui al comma 1 lett. a-b-c, scaduto il termine della provvisorietà senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove i lavori per la sepoltura di famiglia siano conclusi o non abbiano avuto luogo, ovvero il concessionario non abbia ottenuto la proroga per il compimento dei lavori, il responsabile del servizio cimiteriale provvede all'incasso del deposito cauzionale previsto.
 - 7) Il responsabile del servizio cimiteriale, su richiesta motivata del concessionario, informato sullo stato di avanzamento dei lavori dall'Ufficio Tecnico del comune, può eccezionalmente prorogare il termine di scadenza della provvisorietà, fermo restando che il pagamento per l'ulteriore periodo concesso è dovuto;
 - 8) Al termine dei lavori di realizzazione della tomba di famiglia, dopo la verifica dell'agibilità della tomba, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione ovvero in quella da cui erano stati estumulati nei casi di restauro. La restituzione del deposito cauzionale potrà avvenire soltanto dopo l'avvenuta tumulazione definitiva della salma.
 - 9) Nei casi in cui la tumulazione provvisoria avviene per iniziativa del comune ovvero nei casi di cui al comma 1 lett. d), dovrà essere corrisposto il pagamento bimestrale in base al periodo di effettiva occupazione del loculo; tuttavia non è richiesta la cauzione. Non appena vi sia la disponibilità di loculi liberi, le operazioni di estumulazione e di nuova tumulazione avverranno a carico del comune nei limiti dello stretto indispensabile a eseguire le operazioni a norma di legge e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. Qualsiasi ulteriore esigenza che esuli dall'indispensabile sarà a carico dei concessionari. Per il loculo definitivo dovrà essere corrisposta da parte del concessionario, immediatamente prima della tumulazione definitiva, la tassa di concessione prevista in tariffa. Il loculo definitivo viene assegnato dal responsabile del servizio cimiteriale in base alla disponibilità dei nuovi loculi senza possibilità di scelta da parte del concessionario o degli eredi interessati.

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 16
Esumazioni ordinarie

- 1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/1990 e cioè dieci anni;
- 2) Le esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di rotazione;
- 3) A cura di un incaricato dal responsabile del cimitero, viene verificata l'avvenuta mineralizzazione delle salme al momento dell'esumazione. Qualora la salma non dovesse risultare mineralizzata si procede a nuova inumazione. Le esumazioni ordinarie si eseguono nei mesi da gennaio a aprile e da settembre a dicembre compresi.
Di norma si escludono i mesi di giugno, luglio e agosto. Durante il periodo di esclusione possono essere fatte le esumazioni ordinarie solo per esigenze straordinarie di servizio. Le esumazioni non si eseguono in caso di condizioni metereologiche che avverse.
- 4) Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Art. 17
Avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie

- 1) E' compito del responsabile del cimitero autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2) Annualmente il responsabile del cimitero cura la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria;
- 3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è pubblicizzato con una comunicazione di servizio affissa agli albi cimiteriale e pretorio, con congruo anticipo.

Art. 18
Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, soltanto per provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dietro autorizzazione del Sindaco, qualora fosse necessario, per motivi di necessità pubblica.
- 2) Le esumazioni straordinarie salvo i casi di cui al comma 1 non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre (art. 84 DPR 285/1990);
- 3) Prima di procedere alle operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre richiedere all'autorità sanitaria competente il nulla-osta attestante che la causa di morte non è una malattia infettiva compresa nell'elenco delle infettive-diffuse del Ministero della Sanità;
- 4) Nei casi accertati di cui al comma 3 non si può effettuare l'esumazione straordinaria a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e il dirigente ASL dichiarare che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 5) Le esumazioni straordinarie per l'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico delegato.

Art. 19
Estumulazioni ordinarie

- 1) Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione e vengono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. Queste operazioni sono eseguite alla presenza del responsabile dei servizi cimiteriali (art. 86 del DPR 285/1990);
- 2) Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono l'anno successivo. Tale elenco è esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e rimarrà esposto per tutto l'anno successivo;

- 3) I feretri vengono estumulati dopo la scadenza a cura degli operatori cimiteriali, secondo la programmazione del servizio cimiteriale:
- 4) Le estumulazioni ordinarie effettuate a scopo riduzione resti vengono eseguite esclusivamente nel periodo compreso dal 1 ottobre al 31 maggio.

Art. 20 **Estumulazioni straordinarie**

- 1) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) Quelle eseguite su richiesta dei familiari per consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura.
 - b) Quelle richieste dall'autorità giudiziaria.
- 2) Le estumulazioni straordinarie effettuate a scopo di riduzione resti vengono eseguite esclusivamente nel periodo compreso dal 1 ottobre al 31 maggio. Le semplici traslazioni di salma da una sepoltura a un'altra all'interno dello stesso cimitero o anche fuori dal territorio comunale, su richiesta dei privati o dell'autorità giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio e agosto.
- 3) Il responsabile cimiteriale, su richiesta dei familiari interessati di cui al comma 1 lett. a) può autorizzare estumulazioni straordinarie delle salme per effettuare:
 - a) Traslazione della salma in altra sepoltura a concessione per abbinamento di salme o di resti mortali di coniugi o parenti fino al secondo grado o affini di primo grado, ad un loculo multiplo, purchè una salme sia titolare della concessione di destinazione. Il convivente affettivo è equiparato al coniuge;
 - b) Collocazione in tomba di famiglia
 - c) Cremazione

Art. 21 **Procedura per le esumazioni e le estumulazioni**

- 1) Le ossa risultanti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da chi ne abbia interesse, il collocamento in una cella ossario previa riduzione dei resti in cassetta di zinco, ovvero in un loculo o in una tomba di famiglia.
- 2) Se entro l'anno precedente lo scadere delle concessioni a tempo determinato i parenti del defunto non inoltrano domanda di collocazione dei resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- 3) Se il cadavere esumato o estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione, non può essere eseguita la riduzione dei resti e quindi il collocamento nell'ossario. In tal caso, se i parenti non intendono rinnovare la concessione, la salma è avviata a all'inumazione nel campo comune, previa apertura della cassa in zinco. Il nuovo periodo di inumazione, di norma ha la durata di 5 anni;
- 4) Su richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e fasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, qualora ritenute necessarie dalla ASL competente. In tal caso non si potrà procedere a una nuova richiesta di estumulazione con intento di ridurre resti se non dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente.
- 5) Non può essere inoltrata una richiesta di estumulazione di un feretro con lo scopo di raccogliere i resti mortali attraverso la riduzione resti se non siano trascorsi almeno 40 anni dal decesso;
- 6) In presenza di concessioni cimiteriali non scadute o perpetue, dietro la richiesta del concessionario o degli interessati, dopo 40 anni dal decesso, è consentita, qualora possibile, la riduzione della salma e la conservazione dei resti nello stesso loculo unitamente a nuova salma

appartenente a familiare. Qualora la salma occupante il loculo non sia mineralizzata è consentita la sua inumazione per un periodo non inferiore a 5 anni o l'avvio, non dissenziente il coniuge o gli aventi titolo, alla cremazione. In questo caso l'onere per l'inumazione o la cremazione è a carico del richiedente secondo le tariffe previste, inoltre verrà corrisposto al comune il corrispettivo fissato in tariffa per l'introduzione di nuova salma;

- 7) In caso di traslazioni di salme da una sepoltura a un'altra ovvero fuori dal territorio comunale, le cassette di resti mortali eventualmente tumulate nel loculo devono essere ugualmente trasferite insieme alla salma nella nuova sepoltura ovvero essere sistemate, a spese degli interessati, in ossari o cinerari. La traslazione di una salma da un loculo comporta il trasferimento dei resti mortali o delle ceneri eventualmente tumulate nello stesso loculo, anche verso destinazioni differenti rispetto a quelle della salma;
- 8) Di norma non sono consentite traslazioni di salme e/o resti mortali dal vecchio al nuovo cimitero, a meno che non si tratti di abbinamento al coniuge deceduto, traslazione in tomba di famiglia o abbinamento ad altre salme di parenti defunti come descritti nell'art. 54, comma 3, lett. a) del presente regolamento;

Art. 22

Esumazioni e estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazioni ordinarie e la deposizione in ossario comune sono operazioni eseguite gratuitamente;
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, la raccolta delle ossa e la loro traslazione, nonché l'eventuale concessione del nuovo loculo o nicchia sono a pagamento, in base alle tariffe.
- 3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa.
- 4) Le esumazioni e le estumulazioni ordinate dall'autorità giudiziaria sono a carico dell'autorità richiedente ai sensi del R.D. 2701/1865 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Le estumulazioni ordinarie sono gratuite solo nei casi in cui i resti vengano traslati in ossario comune o negli altri casi esplicitamente indicati dal presente regolamento.

Art. 23

Smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito di esumazioni ed estumulazioni

- 1) Le sostanze che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali di esumazione o estumulazione sono così identificati e trattati, ai sensi dell'art. 86 comma 2 del DPR 285/1990 e del paragrafo 15 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 e in particolare:
 - a) Resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro ed avanzi di indumenti, si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti in idoneo impianto di incenerimento, oppure reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica. Il reinterro verrà effettuato in una zona del cimitero appositamente destinata.
 - b) Resti mortali, ovvero gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, in assenza di impianto di cremazione, laddove il coniuge non sia dissenziente o in mancanza del parente più prossimo, si procederà a inumare detti resti in campo comune. Il non dissenso deve risultare da apposito atto notorio. La spesa per lo smaltimento dei rifiuti speciali, ove dovuta, è a carico di chi richiede l'operazione cimiteriale secondo quanto previsto in tariffa.

Art. 24

Rinvenimento di oggetti nelle esumazioni ed estumulazioni

- 1) Qualora nel corso delle esumazioni o estumulazioni si presuma che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del

servizio del cimitero, al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso prima che essa venga eseguita.

- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti vengono consegnati al richiedente, della consegna viene redatto il verbale in duplice copia, una da consegnarsi al richiedente e l'altra da conservarsi agli atti;
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi eventualmente rinvenuti in occasione di esumazione ed estumulazioni, se non è possibile individuare gli eredi o i discendenti del defunto, devono essere conservati dall'amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Trascorso tale termine, se i beni non vengono reclamati possono essere liberamente alienati dal comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti del cimitero.

Art. 25

Disponibilità dei materiali

- 1) All'atto della richiesta di esumazione per trasferimento della salma o alla scadenza della concessione i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, comprese le lapidi, passano di proprietà del comune. Il comune può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o alienarli nel rispetto della normativa vigente riguardo le alienazioni.
- 2) Il ricavato delle alienazioni deve essere impiegato per interventi di miglioramento del servizio e degli impianti cimiteriali.
- 3) Su richiesta degli aventi diritto il responsabile del cimitero può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura fatta eccezione per i manufatti di particolare pregio artistico. In ogni caso i materiali non possono essere ceduti a terzi.
- 4) Le croci, le lapidi e i copri tomba, che rimangono a disposizione del comune dopo le esumazioni e le estumulazioni, se in buono stato, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, con le modalità di cui al presente regolamento.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta concessi alla famiglia.
- 6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o il altro luogo idoneo anche al di fuori di esso. Ai fini delle valutazioni viene istituita una apposita commissione tecnica con il compito di individuare le aree e le sepolture che devono essere conservate per il loro valore storico-artistico. La stessa commissione propone eventuali interventi di restauro delle opere da conservare.

CAPO IV

CREMAZIONI

Art. 26

Cremazione

- 1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
- 2) La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 15/1968.
- 3) Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la

presentazione di una dichiarazione in carta libera e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

- 4) L'autorizzazione di cui al comma 1) non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- 5) In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria.
- 6) La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Art. 27 **Urne cinerarie**

- 1) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne devono essere in materiale resistente. Ciascuna urna deve contenere le ceneri di una sola salma.
- 2) Su richiesta degli interessati, per le ceneri può essere data in concessione una nicchia o una celletta funeraria, ovvero possono essere deposte, insieme alla relativa urna, anche in una tomba di famiglia o in un loculo in cui il defunto abbia il diritto ad essere tumulato.
- 3) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24-27-28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
- 4) Il cimitero deve avere un ossario/cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- 5) La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
- 6) Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
- 7) Le ceneri possono essere disperse, nel rispetto della volontà del defunto, in mare, nei laghi, nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti come previsto dall'art. 3 comma 4 della Legge 30/2001.
- 8) Qualora la famiglia non abbia provveduto a nessuna delle destinazioni di cui sopra per le ceneri, esse verranno disperse in ossario/cinerario secondo una tariffa da corrispondere una tantum fissata con apposito tariffario.

CAPO V

POLIZIA CIMITERIALE

Art. 28 **Orario di apertura del cimitero**

- 1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.

- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga all'ora prescritta.
- 4) L'accesso ai cimiteri fuori dall'orario di apertura è subordinato al permesso del responsabile del servizio cimiteriale, che lo rilascia per comprovati motivi.
- 5) La permanenza nel cimitero dei visitatori al di fuori del normale orario di visita non è consentita.

Art. 29 **Disciplina dell'ingresso**

- 1) Nel cimitero non si può andare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani (esclusi quelli da accompagnamento per persone diversamente abili) sia tenuti al guinzaglio che al braccio.
 - b) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque in contrasto con il luogo.
 - c) A coloro che intendono svolgere nel cimitero attività di questua.
 - d) Ai bambini di età inferiore ai sei anni se non accompagnati da adulti.
- 3) Per motivi di salute o di età il responsabile del cimitero può autorizzare l'accesso con veicoli (carrozzelle per disabili ecc.)

Art. 30 **Divieti speciali**

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e specialmente:
 - a) Fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
 - b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati.
 - c) Introdurre oggetti irriverenti
 - d) Introdurre insegne, vessilli, bandiere, striscioni e affiggere manifesti.
 - e) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi ecc.
 - f) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
 - g) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione.
 - h) Utilizzare le tombe altrui per appoggiarsi, sedersi, appoggiare oggetti o fiori anche temporaneamente.
 - i) Imbrattare, bagnare o danneggiare in qualsiasi modo le tombe altrui.
 - j) Eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - k) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi e sui muri.
 - l) Fotografare o filmare all'interno del cimitero cortei, tombe operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale.
 - m) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
 - n) Assistere alle esumazioni o alle estumulazioni di salme salvo nei casi esplicitamente previsti dal presente regolamento.
 - o) Avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando le operazioni di trasferimento di salme, di resti mortali, ceneri o rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, siano esse eseguite da ditte private o da personale e mezzi dell'amministrazione.
 - p) Svolgere attività commerciale di qualsiasi genere.
- 2) I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente contigua al cimitero, a meno che non sussista specifica autorizzazione comunale;

- 3) Chiunque tenga, all'interno del cimitero un comportamento scorretto, o comunque offensivo nei confronti del culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive, viene diffidato dal personale addetto alla vigilanza, invitato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 31 **Riti funebri**

- 1) All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo preavviso al responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 32 **Applicazione sulle lapidi**

- 1) Nelle sepolture di proprietà comunale, ogni singola concessione di loculo, celletta o nicchia deve avere una lapide distinta, sulla quale oltre alle generalità del defunto si potranno, nei limiti stabiliti dal presente regolamento, essere affisse in aggiunta, a condizione che il tutto sia eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo e sia costituito da materiali resistenti agli agenti atmosferici:
 - Una fotografia del defunto
 - Un'epigrafe
 - Un vaso portafiori
 - Una lampada o lumino
 - Un simbolo o raffigurazione sacra nella forma dell'incisione o in bassorilievo/altorilievo.
- 2) E' fatto divieto alle ditte di articoli funerari e di lavorazione marmi di apporre scritte o loghi pubblicitari sulle lapidi e sui sepolcri.
- 3) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli, bottiglie in vetro o plastica quali portafiori.
- 4) E' vietato collocare sul pavimento o su sporgenze presso le lapidi dei loculi, vasi di fiori non recisi o vasi di piante sempreverdi non recise, non saldamente ancorati alla stessa lapide, o che invadano con la chioma la superficie delle lapidi altrui. Qualora vengano collocati nei viali comuni, per terra davanti ai loculi, nelle sporgenze senza ancoraggio, ed in qualsiasi altro luogo che non sia consentito, verranno immediatamente rimossi.
- 5) Ai concessionari di aree destinate ai sepolcri familiari o cappelle, è consentito collocare fiori o piantine sempreverdi in vaso sul pianale del sepolcro, purchè i contenitori sufficientemente pesanti o comunque ancorati in maniera tale da evitare il rovesciamento accidentale. Non dovranno comunque essere occupati i passaggi attigui al sepolcro.

Art. 33 **Fiori e piante ornamentali**

- 1) Il giorno dei funerali è eccezionalmente consentito deporre mazzi, corone e cuscini di fiori anche sul pavimento in prossimità della tomba. A partire dal giorno successivo, sarà cura del personale del cimitero provvedere alla ricollocazione degli stessi, se necessario, al fine di consentire l'avvicinamento alle tombe vicine qualora questo fosse impedito. Tutti i fiori di cui sopra verranno rimossi a cura del personale del cimitero non appena secchi e comunque non oltre una settimana dalla deposizione.
- 2) In tutte le altre occasioni è consentita l'apposizione di fiori freschi o rami verdi recisi soltanto all'interno degli appositi vasi portafiori, ad eccezione dei casi previsti all'art. 68, comma 6.

- 3) Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti, devono essere eliminati a cura di chi li ha collocati, utilizzando gli appositi contenitori portarifiuti.
- 4) Quando le piante e i fiori vengono tenuti in uno stato deplorabile trascuratezza tale da rendere indecorosi i sepolcri, i giardini e le lapidi, il personale cimiteriale che abbia l'incarico di controllo e pulizia del cimitero, provvede a farli asportare o sradicare e provvede per il loro smaltimento.
- 5) In cimitero, nei periodi opportuni, ha luogo la falciatura e l'eliminazione dell'erba.

Art. 34

Materiali ornamentali

- 1) Nel cimitero vengono tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba etc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per cui sono state collocate.
- 2) Il responsabile del servizio cimiteriale dispone il ritiro o la demolizione dalle tombe di tutti gli oggetti, ornamenti, corone, vasi e piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano epigrafi e ne impediscano la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero oppure che col tempo siano diventati indecorosi.
- 3) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida ai diretti concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo o bacheca cimiteriale, per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4) Valgono per la disponibilità dei materiali e oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art. 59 se applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 35

Tipologie di sepolture

- 1) Le sepolture possono essere collettive o private.
- 2) Le sepolture private sono: **loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, sepolcri di famiglia, cappelle:**
 - Per **loculi** si intendono i posti salma destinati ad accogliere i feretri, disposti su una struttura, generalmente in calcestruzzo armato, in cui i posti salma sono disposti su più file o colonne, in senso trasversale o longitudinale. Un insieme di loculi è chiamato blocco. I loculi sono realizzati dal comune e sono dati in concessione d'uso.
 - Per **cellette ossario** si intendono delle celle, disposte in file e colonne su una struttura, generalmente in calcestruzzo armato, destinate ad accogliere una o più cassette di resti ossei, esito di riduzioni resti a seguito di esumazioni/estumulazioni. Le cellette sono realizzate dal comune e sono date in concessione d'uso.
 - Per **nicchie cinerarie** si intendono delle nicchie, disposte in più file o colonne su una struttura generalmente in calcestruzzo armato, destinate ad accogliere una o più urne cinerarie,

contenenti l'esito di cremazioni. Le nicchie sono realizzate dal comune e sono date in concessione d'uso.

– Per **sepolcri di famiglia** si intendono le sepolture con tre posti salma destinati a contenere dei feretri e/o delle cassette di resti ossei e/o urne cinerarie appartenenti a persone aventi tra loro legami di parentela fino al quarto grado. L'edificazione dei sepolcri è a carico dei privati, mentre l'area cimiteriale su cui insistono è data in concessione d'uso.

– Per **cappelle** si intendono degli edifici destinati ad accogliere nove posti salma, destinati a contenere feretri e/o cassette di resti ossei e/o urne cinerarie appartenenti a persone aventi tra loro legami di parentela fino al quarto grado. L'edificazione delle cappelle è a carico dei privati, mentre l'area cimiteriale su cui insistono è data in concessione d'uso.

3) Le sepolture collettive sono: **campi comuni di inumazione, ossario comune, cinerario comune**

– Per **campi di inumazione** si intendono delle aree cimiteriali di terreno, opportunamente delimitate, suddivise in riquadri, destinate all'accoglimento di feretri per l'inumazione. I campi sono suddivisi in fosse, ciascuna delle quali è destinata all'inumazione di una singola salma

– Per ossario comune si intende un vano ipogeo, opportunamente dimensionato, destinato all'accoglimento di resti ossei risultato delle esumazioni/estumulazioni.

– Per cinerario comune si intende un vano, generalmente ipogeo, opportunamente dimensionato, destinato all'accoglimento delle ceneri risultato delle cremazioni.

Art. 36

Concessioni e concessionari per sepolture private – tariffario

- 1) Per le sepolture private il comune concede l'uso temporaneo di un'area cimiteriale o di un manufatto.
- 2) Le concessioni sono rilasciate in base alle norme vigenti in materia nel territorio comunale.
- 3) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 4) Il tariffario è approvato con delibera di Giunta Comunale e viene aggiornato periodicamente. Il tariffario contiene un elenco di tutti i costi di concessione e dei servizi cimiteriali, nonché dei diritti di segreteria dovuti per le pratiche cimiteriali. Il tariffario può essere aggiornato ogni due anni per quanto riguarda il solo adeguamento ISTAT anche con determinazione del Responsabile del Servizio.
- 5) Ogni concessione per area o manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima nonché le norme che ne regolano l'esercizio e il diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma se trattasi di tomba familiare, il numero di identificazione della tomba (zona del cimitero, blocco, fila, colonna e numero identificativo della tomba)
 - La durata della concessione e la data di scadenza
 - Il concessionario nel nome della persona richiedente, i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale;
 - I nominativi delle salme destinate ad essere accolte nella sepoltura, con le rispettive date di nascita, e di morte (nel caso di persone già decedute)
 - Gli estremi del pagamento effettuato
- 6) Per concessionario si intende la persona che ha richiesto e ottenuto la concessione cimiteriale, per se o per la salma di un parente defunto. In genere il richiedente è il coniuge superstite, i figli o i familiari;
- 7) Doveri del concessionario: il concessionario è soggetto ai doveri derivanti dalla concessione stessa, di cui al presente regolamento. Il concessionario è tenuto alla manutenzione della sepoltura, e si fa carico di tutti gli oneri dovuti quali ad esempio quelli per effettuare le pratiche di rinnovo, ovvero quelle conseguenti alla eventuale traslazione in nicchia e a tutte le altre

operazioni cimiteriali di cui al presente regolamento i defunti di cui alla sepoltura concessa. Il concessionario è anche il referente a cui il comune di rivolge per tutte le comunicazioni inerenti la sepoltura;

- 8) Alla morte del concessionario, la concessione cimiteriale, se ancora in corso di validità dovrà essere volturata ad uno degli aventi diritto nelle modalità indicate dall'art. 75 del presente regolamento;
- 9) Alla morte del concessionario, dove vi sia la concessione cimiteriale scaduta senza che vi sia stata nomina del successore, per tutti gli adempimenti e le comunicazioni, il comune informerà uno degli eredi rintracciabili, a partire da quelli residenti nel territorio comunale. Sarà cura da parte di questi, darne comunicazione agli altri eventuali eredi che dovessero rientrare nei doveri di cui alla concessione cimiteriale

Art. 37

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato. La loro durata è fissata:

- Loculo di nuova costruzione (anni 30 o 50)
- Loculo tornato nella disponibilità dell'Amministrazione (mesi 6-anni 30 o 50)
- Loculo ossario (anni 30 o 50)
- Area per tomba a terra (50/99 anni)

Art. 38

Termini per i pagamenti

- 1) Le concessioni di cui all'art. 36 vanno richieste con istanza in bollo, corredate del versamento relativo all'importo dovuto, indirizzandole al Comune di Selargius – Area 7 Ambiente e Servizi Tecnologici – Concessioni Cimiteriali, servendosi degli appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio e pubblicati nel sito ufficiale
- 2) Per quanto concerne la titolarità e i pagamenti sono fatte salve le concessioni cimiteriali:
 - rilasciate prima del 1947;
 - rilasciate nel periodo 1947-1985 a patto che siano in possesso di concessione o autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, per la realizzazione di un monumento cimiteriale
 - rilasciate nel periodo 1947-1985 per quanto concerne i loculi cimiteriali
- 3) La concessione d'uso dei loculi è rinnovabile alla scadenza. La concessione trentennale può essere convertita in cinquantennale verso pagamento della differenza tra la tariffa pagata al momento della concessione originaria e quella vigente al momento in cui viene effettuata la richiesta, se la medesima viene effettuata entro cinque anni dalla prima concessione. Trascorso tale termine la conversione può effettuarsi solo verso pagamento dell'intera tariffa in vigore per la concessione al momento in cui viene presentata la richiesta, con l'abbuono del 30% sulla somma pagata al momento della primitiva concessione.
- 4) In caso di rifiuto da parte degli interessati di effettuare il versamento delle somme dovute relative alla concessione e agli altri oneri cimiteriali, il feretro, liberato dall'eventuale rivestimento di zinco, viene inumato d'ufficio in uno dei campi comuni di inumazione, dal quale, scaduto il tempo di rotazione, verrà esumato e deposto nell'ossario comune. Qualora non vi sia disponibilità di posto nel campo comune, si procederà al recupero delle somme dovute con l'iscrizione a ruolo delle stesse.

Per quanto riguarda ossa e ceneri, nel caso di mancato pagamento delle somme, si procederà d'ufficio alla dispersione rispettivamente nell'ossario e nel cinerario comune.

Art. 39

Modalità di concessione dei loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie

- 1) La concessione di un loculo può essere consentita sia per tumulazione di defunti che per persone ancora in vita come meglio specificato:
 - Di un loculo confinante, anche in diagonale, con quello per la tumulazione del coniuge deceduto, al coniuge superstite che abbia compiuto 75 anni di età. Il convivente affettivo viene equiparato al coniuge, con le modalità previste nei commi seguenti;
 - Di un loculo agli anziani che abbiano compiuto 75 anni di età
 - A favore di ricoverati in ospedali psichiatrici o case di riposo, qualora i soggetti risultino residenti nel comune o lo siano stati prima del ricovero, che abbiano compiuto i 75 anni di età e non abbiano parenti e affini fino al quarto grado.
 - A favore di cittadini residenti affetti da handicap in situazione di gravità in base all'art. 10 della L. 104/1992, indipendentemente dall'età, in affiancamento o meno a familiari di primo grado.
 - Nei casi eccezionali, non previsti nell'elencazione precedente, con provvedimento motivato del Sindaco
- 2) L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene per ordine progressivo di presentazione della domanda per cui fanno fede data e numero di protocollo
- 3) La concessione in uso di sepolture non può essere ceduta a terzi ma solo retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4) L'istanza di concessione per i loculi da riservare di cui al comma 1 con delibera di Giunta municipale, qualora la reale consistenza della disponibilità di loculi liberi implichi pregiudizio in ordine alle necessità inerenti le tumulazioni di salme, resti mortali o ceneri;
- 5) La concessione non può essere fatta a persone che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. La compravendita di sepolture o di concessioni cimiteriali è vietata.
- 6) L'assegnazione in uso delle sepolture per i nuovi blocchi di loculi, nicchie cinerarie e cellette ossario avviene in ordine progressivo secondo lo schema sotto indicato:

4	8	12	16	20
3	7	11	15	19
2	6	10	14	18
1	5	9	13	17

- 7) L'assegnazione in uso per i blocchi di loculi già parzialmente assegnati al momento dell'approvazione del presente regolamento, avviene in base alla numerazione progressiva assegnata al rispettivo blocco. Non saranno utilizzati per le concessioni nuovi blocchi di loculi prima dell'avvenuta completa assegnazione dei blocchi già parzialmente assegnati;
- 8) Potrà essere lasciato il criterio di scelta da parte del cittadino solo per tutte quelle sepolture analoghe disponibili di cui l'amministrazione comunale è rientrata in possesso a seguito di rinuncia, decadenza, scadenza o estinzione. La priorità nel diritto di scelta in quest'ultimo caso è data dall'ordine temporale di presentazione delle richieste in base al numero di protocollo della domanda;
- 9) La possibilità di riservare un loculo contiguo per il coniuge/convivente affettivo superstite è subordinata alla disponibilità dei loculi e non è un diritto dovuto del concessionario. Qualora non vi fosse la momentanea disponibilità, ogni successiva eventuale operazione di traslazione ai fini dell'avvicinamento delle salme è a totale carico del richiedente;

Art. 40

Modalità di concessione di aree cimiteriali destinate all'edificazione di sepolcri di famiglia e cappelle

- 1) Per realizzare un sepolcro di famiglia o cappella è concesso, nei limiti del presente regolamento, l'uso delle aree cimiteriali all'uopo destinate. La concessione dell'area è soggetta a pagamento, la cui entità è stabilita nel tariffario di cui all'art. 73 comma 4
- 2) L'edificazione del sepolcro o della cappella è a cura e spese dei richiedenti la concessione;
- 3) L'assegnazione delle aree disponibili avviene in base alla numerazione progressiva delle stesse, per ordine di presentazione della domanda, per cui fanno fede data e numero di protocollo;
- 4) La concessione per un'area cimiteriale può essere assegnata anche ai viventi che abbiano compiuto il 70 anno di età, con diritto di precedenza a favore di colui che deve traslare una salma.
- 5) La concessione per un'area cimiteriale va richiesta con istanza in bollo, corredata del versamento relativo all'importo dovuto, indirizzandole al Comune di Selargius – Area 7 Ambiente e Servizi Tecnologici – Concessioni Cimiteriali, servendosi degli appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio e pubblicati nel sito ufficiale
- 6) Nella richiesta è obbligatorio indicare i nominativi delle persone cui si intende riservare un posto nella sepoltura di famiglia;
- 7) Una volta accertata l'effettiva disponibilità di aree l'ufficio rilascia la concessione cimiteriale conformemente al presente regolamento;
- 8) La concessione in uso di sepolture non può essere ceduta a terzi ma solo retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- 9) La concessione non può essere fatta a persone che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. La compravendita di sepolture o di concessioni cimiteriali è vietata.
- 10) L'assegnazione in uso per le aree a terra avviene in base alla numerazione progressiva assegnata al rispettivo blocco;
- 11) Potrà essere lasciato il criterio di scelta da parte del cittadino solo per tutte quelle aree analoghe disponibili di cui l'amministrazione comunale è rientrata in possesso a seguito di rinuncia, decadenza, scadenza o estinzione. La priorità del diritto di scelta in quest'ultimo caso è data dall'ordine temporale di presentazione delle richieste in base al numero di protocollo della domanda;
- 12) Entro un anno dalla concessione dell'area, salvo proroga concessa dal responsabile del servizio tecnico, deve essere acquisito il titolo edilizio abilitativo alla realizzazione del manufatto, pena la decadenza della concessione stessa e fatto salvo il diritto di rimborso della tariffa effettivamente pagata, escluso qualsiasi indennizzo o interesse. Le costruzioni da realizzarsi a cura dei privati dovranno essere eseguite in maniera tale da essere agibili alla sepoltura.
- 13) Le costruzioni dei sepolcri e delle cappelle dovranno essere terminate in tutte le finiture entro un massimo di 12 mesi dalla data di concessione dell'area;
- 14) Per la costruzione dei sepolcri e delle cappelle dovrà essere richiesta apposita autorizzazione edilizia, o in alternativa, potrà essere presentata una D.I.A. all'ufficio tecnico-edilizia privata. La richiesta dovrà essere presentata tassativamente entro tre mesi dalla data di rilascio della concessione cimiteriale, in bollo sui moduli appositamente predisposti e alla stessa andrà allegato il progetto e una copia della concessione cimiteriale
- 15) I lavori dovranno essere terminati entro 9 mesi a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione edilizia o dal momento in cui la D.I.A. è efficace come permesso di costruire;
- 16) Il periodo di 12 mesi è interrotto dai tempi materiali di rilascio dell'autorizzazione edilizia da parte degli uffici comunali;
- 17) Per le concessioni già rilasciate al momento di entrata in vigore del presente regolamento, i tempi di cui ai precedenti commi 13 e 14, anziché dalla data di rilascio della concessione cimiteriale, decorreranno dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento

Art. 41
Uso dei sepolcri di famiglia e delle cappelle

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone indicate in concessione cimiteriale;
- 2) Qualora non sia specificato in concessione i posti salma possono essere utilizzati anche da:
 - Familiari del concessionario come il coniuge, gli ascendenti in linea retta e i discendenti in linea retta. Il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge;
 - Altri parenti collaterali e affini, con la seguente procedura: la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli eredi legittimi qualora il titolare non sia più in vita, tramite apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, ai sensi di legge
 - I casi di convivenza con i titolari della concessione vengono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, analogamente a quanto previsto dal precedente comma
- 3) Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura nel sepolcro o nella cappella familiare tutte le persone che non ricadano nei casi di cui ai commi precedenti;
- 4) Con la concessione il comune trasferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto

Art. 42

Tumulazione in loculi di cassette con resti ossei e/o urne cinerarie

- 1) In un loculo possono essere tumulate, insieme a una salma, fino a un massimo di due cassette di resti ossei e/o urne cinerarie, compatibilmente con lo spazio residuo all'interno del loculo già occupato dal feretro. Tra il defunto titolare del loculo e quelli eventualmente ospitati nella forma di resti o ceneri, deve sussistere il vincolo del matrimonio oppure rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità al primo grado. Il convivente legato da vincolo affettivo è equiparato al coniuge.
- 2) Se il feretro occupa tutto lo spazio disponibile nel loculo, ad esempio dotato di rivestimento di zinco esterno, deve essere tumulato da solo.
- 3) Non è possibile concessionare dei loculi per sole cassette di resti ossei o ceneri senza la presenza di un feretro.
- 4) Nei soli sepolcri di famiglia e nelle cappelle è consentito utilizzare un loculo per la tumulazione di più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie, anche in assenza di una salma intera, fino a un limite massimo di tre defunti per loculo indipendentemente dallo spazio disponibile.

Art. 43

Feretri di dimensioni eccezionali

- 1) Qualora il feretro fosse di dimensioni tali da non entrare nel loculo prescelto, anche a causa dell'eventuale rivestimento esterno in zinco, il responsabile cimiteriale prospetta agli interessati l'acquisizione di loculi di dimensioni adeguate tra quelle disponibili. I loculi di dimensioni maggiori dovranno pertanto essere riservati alla tumulazione di feretri superiori alla norma.
- 2) I feretri più grandi, tali da non poter essere contenuti nel loculo più grande presente nel cimitero, dovranno essere privati del rivestimento in zinco e inumati; nel caso in cui non siano disponibili fosse per l'inumazione, potranno essere cremati o trasferiti in altro cimitero dotato di loculi di dimensioni maggiori. Ogni onere resta a carico dei privati, fatto salvo l'eventuale rimborso per i loculi di dimensioni normali per i quali sia stata corrisposta la tassa cimiteriale e che siano rimasti inutilizzati a causa delle dimensioni non adeguate.

Art. 44

Retrocessione di sepolture al comune

Tutti i loculi, le cellette e le nicchie, per qualsiasi motivo abbandonati prima della scadenza della concessione, vengono retrocessi al comune

Art. 45 **Manutenzione delle sepolture**

- 1) La manutenzione delle cappelle e dei sepolcri familiari spetta ai concessionari o ai loro eredi, per le parti da loro costruite o installate e per le parti non costruite ma destinate a giardino, aiuola, prato ecc. la manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili o opportuni per motivi di decoro, sicurezza o igiene.
- 2) Nei loculi, nicchie ed ossari costruiti dal comune in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità, tra una concessione e l'altra, il comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
- 3) Sono escluse dalla manutenzione dal comma precedente:
 - Le parti decorative costruite o installate dai concessionari
 - Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari
 - Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE

Art. 46 **Divisione e subentri**

- 1) Il diritto d'uso relativo ai manufatti cimiteriali passerà alla morte del concessionario agli eredi nei modi indicati dal codice civile.
- 2) Tutti gli eredi rientrano dei diritti e negli obblighi derivanti dalla concessione cimiteriale, salvo il caso in cui uno di essi sia stato nominato di comune accordo dagli eredi stessi.
- 3) Nel caso in cui l'amministrazione debba sollecitare l'assoluzione di obblighi insoluti relativi alla sepoltura, la comunicazione potrà essere fatta ad uno solo degli eredi, che sarà tenuto a informare gli altri.
- 4) Nel caso di avvio di un procedimento legale al fine di determinare, tra gli eredi, il nominativo del concessionario, l'amministrazione, in attesa del provvedimento finale, non apporterà modifiche allo stato di fatto.
- 5) la destinazione del concessionario deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta dagli eredi.
- 6) Nelle stesse forme e nelle modalità gli eredi possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. La rinuncia non può essere a favore di terzi, che non siano tra gli eredi aventi causa menzionati nell'istanza di concessione.
- 7) Tali richieste sono recepite e registrate dal responsabile del servizio cimiteriale, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione viene effettuato dal responsabile del servizio cimiteriale, e per l'aggiornamento è dovuto il corrispettivo previsto in tariffa.
- 9) In caso di famiglia estinta, trascorsi vent'anni dalla tumulazione dell'ultima salma, il comune procede alla pronuncia di decadenza della concessione.

Art. 47 **Rinuncia a concessione**

- 1) Il comune ha la facoltà di accertare la rinuncia alla concessione di tombe di famiglia, loculi, ossari, cinerari, quando la sepoltura non è stata occupata da una salma, resti mortali o ceneri o quando, essendo stata occupata, la salma, i resti o le ceneri siano stati trasferiti in altra sede. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso parziale della somma prevista nella tariffa in vigore.
- 2) La somma di cui al comma 1, per i loculi è così calcolata:
 - 80% della tariffa effettivamente pagata per il loculo, se la rinuncia avviene immediatamente (anche a tumulazione non avvenuta) o comunque entro 2 anni dalla tumulazione.
 - 50% della tariffa effettivamente pagata, se la rinuncia avviene dai 2 ai 5 anni dalla data di rilascio della concessione.
 - Nessun rimborso in tutti gli altri casi

Art. 48

Rinuncia a concessione di aree e manufatti

- 1) Il comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza. Si ha diritto al rimborso parziale se la rinuncia avviene entro 5 anni dal rilascio, nelle seguenti modalità:
 - 80% della tariffa effettivamente pagata per il loculo, se la rinuncia avviene immediatamente (anche a tumulazione non avvenuta) o comunque entro 2 anni dalla tumulazione.
 - 50% della tariffa effettivamente pagata, se la rinuncia avviene dai 2 ai 5 anni dalla data di rilascio della concessione.
 - Nessun rimborso in tutti gli altri casi
- 2) Il trasferimento in cimitero di altro comune o stato, o in altra sepoltura delle salme, dei resti mortali, delle ceneri presenti nelle concessioni private a tempo determinato, determina l'automatica rinuncia alla concessione che avviene contestualmente alla presentazione della domanda di traslazione. La concessione, una volta liberata, rientra nella piena disponibilità del comune senza alcun rimborso o indennizzo, di qualsiasi natura, a favore del concessionario o degli aventi titolo, fatti salvi i casi di cui al comma precedente.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE

Art. 49

Revoca

- 1) E' facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei presupposti, e viene concesso per gli aventi diritto, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione, o per il tempo rimanente fino al compimento dei 99 anni in caso di perpetuità (se il requisito è dimostrabile) della concessione revocata, di una sepoltura equivalente

Art. 50

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per la quale era stata richiesta.
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione
- c) In caso di violazione del divieto di cessione fra privati del diritto d'uso della sepoltura.
- d) Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
- e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto e quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- f) Quando vi sia inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione
- g) La rinuncia alla decadenza della concessione nei casi previsti alle lettere e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando reperibili
- h) Nei casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 51

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Una volta effettuata la traslazione, si dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Art. 52

Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per i sepolcri di famiglia o cappelle, gli interessati possono richiedere il rinnovo della concessione, per una durata non superiore alla concessione originaria, previo pagamento di quanto stabilito in tariffa al momento della richiesta di rinnovo.
- 3) Prima della scadenza della concessione, in assenza di volontà di rinnovare la stessa, gli interessati hanno la facoltà di chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili
- 4) Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati mediante esposizione all'albo cimiteriale del provvedimento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, nel cinerario comune.

Art. 53

Riassegnazione delle sepolture scadute, rinunciate, decadute

- 1) Le aree, i manufatti e le sepolture di cui in comune è rientrato in possesso a seguito di rinuncia, decadenza, estinzione della concessione, verranno assegnate ad altri soggetti con le modalità indicate dal presente regolamento e dai previsti corrispettivi indicati in tariffario. La loro assegnazione viene fatta allo stato in cui esse si trovano senza produrre ulteriore aggravio, di qualsiasi natura, a carico del comune. Lo stato delle aree, dei manufatti, delle sepolture, deve essere ben noto al nuovo assegnatario. Gli oneri per gli eventuali ripristini, per le nuove lastre di marmo, per nuovi copri tomba, per nuovi accessori, sono ad esclusivo carico del destinatario.
- 2) Le sepolture per poter essere riassegnate devono essere preventivamente dichiarate agibili dalla ASL competente.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 54

Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati devono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2) Le ditte di cui al comma 1 devono essere in possesso degli stessi requisiti richiesti per i lavori edili quali la regolarità contributiva, da allegare tramite DURC o in alternativa, come autocertificazione se si tratta di lavoratori autonomi.
- 3) Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione, da richiedere attraverso i moduli predisposti dall'ufficio competente. La richiesta deve essere inoltrata dal concessionario della sepoltura, che dovrà indicare gli estremi dell'impresa esecutrice.
- 4) Per semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria amministrazione, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio cimiteriale, da richiedere attraverso apposita modulistica. Il richiedente può essere l'impresa esecutrice munita di delega da parte del concessionario della sepoltura, o il concessionario stesso.
- 5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.
- 6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
- 7) Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra vengono rilasciati dal dirigente del servizio cimiteriale

Art. 55

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di sepolture private (sepolcri di famiglia e cappelle) devono essere approvati con le procedure previste dalla DIA o autorizzazione edilizia presso l'ufficio urbanistica. All'atto di approvazione del progetto viene stabilito il numero dei posti salma che possono essere accolte nel manufatto, fermo restando il massimo di tre per i sepolcri e nove per le cappelle.

Art. 56

Decorazioni applicate alle lapidi dei loculi in concessione d'uso

- 1) I concessionari dei loculi hanno in diritto d'uso il loculo completo di lastra lapidea di chiusura. Sulla lapide potranno essere applicate, a carico del concessionario, iscrizioni, decorazioni, fotografie, lumini e vaso portafiori con le limitazioni di cui ai commi seguenti.

- 2) Le applicazioni obbligatorie sono le iscrizioni recanti il nome e cognome del defunto e le date complete di nascita e morte.
- 3) Le generalità di cui al comma precedente dovranno essere obbligatoriamente affisse sulla tomba fin dal giorno del seppellimento anche in forma provvisoria, ma con materiali resistenti agli agenti atmosferici, quali la vetroresina. Sono consentite le effigi provvisorie in polistirolo o altri materiali e forme che rispettino il decoro.
- 4) La lapide nella sua forma definitiva dovrà essere realizzata e messa in opera entro 6 mesi dalla data della concessione.
- 5) I loculi riservati, con decorrenza immediata dal momento in cui la riserva ha validità, dovranno comunque essere dotati di lastra provvisoria contenente le generalità della persona la cui salma andrà ad occuparlo, ad eccezione della fotografia e della data di morte. La lapide, come per i loculi occupati, dovrà obbligatoriamente essere sistemata nella forma definitiva entro i 6 mesi successivi alla data della concessione.
- 6) Tutte le altre applicazioni quali fotografie, simboli, portafiori ecc., potranno occupare complessivamente un massimo di due terzi della superficie della lapide.
- 7) Non è consentita l'apposizione sulla lastra di mensole in oggetto.

Art. 57 **Responsabilità**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere di cui agli articoli precedenti e di eventuali danni arrecati a seguito dei lavori stessi al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori

Art. 58 **Recinzione aree e materiali di scavo**

- 1) Nella costruzione di sepolcri di famiglia e cappelle, l'impresa esecutrice deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi senza l'autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi cimiteriali, secondo l'orario e gli itinerari che vengono prescritti, evitando di imbrattare o danneggiare altre opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare lo stato dei luoghi circostanti così come si trovava prima dell'intervento, provvedendo alla sistemazione delle opere eventualmente danneggiate.

Art. 59 **Introduzione e deposito materiali**

- 1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio cimiteriale, nel rispetto dell'orario di apertura del cimitero.
- 2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Tutte le opere che non sia indispensabile eseguire in loco, dovranno essere realizzate al di fuori del cimitero.
- 3) Per esigenze di servizio o di particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione, anche a lavori non conclusi, deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
- 5) Al termine dei lavori le eventuali macerie e altri prodotti di risulta dovranno essere immediatamente sgomberati e conferiti a discarica a carico della ditta esecutrice.

Art. 60
Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese appaltatrici è stabilito dal responsabile del servizio cimiteriale.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio.

Art. 61
Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

- 1) Per consentire un più facile accesso del pubblico nel cimitero, in occasione della commemorazione dei defunti, sono vietati:
 - L'inizio dei lavori per la costruzione di sepolcri di famiglia o cappelle dal 30 settembre al 5 novembre.
 - L'introduzione di materiali dal 25 ottobre al 5 novembre
 - I lavori dal 30 ottobre al 2 novembre compresi
- 2) Il responsabile del servizio cimiteriale renderà noto il codice di comportamento per l'introduzione e la posa in opera dei materiali, per le opere o anche solo di lapidi individuali. Le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, e alla messa in sicurezza del cantiere

Art. 62
Vigilanza

- 1) Il responsabile del servizio cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2) L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione delle sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale. Nel caso in cui venisse accertato che sono stati arrecati danni, sia alle sepolture privata che alle strutture cimiteriali, lo stesso ufficio tecnico, provvede a valutare i danni arrecati e quantificare i risarcimenti che il concessionario della tomba in costruzione debba corrispondere ai danneggiati.

Art. 63
Mansione del personale cimiteriale, obblighi e divieti

- 1) Il personale addetto al servizio cimiteriale è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- 2) Il personale del cimitero, oltre ad adempiere alle proprie mansioni istituzionali, individuate nel livello di inquadramento di appartenenza, espleta anche funzioni di custodia.
- 3) Il personale del cimitero vigila e controlla:
 - Le operazioni cimiteriali eseguite dal personale incaricato dall'amministrazione.
 - Le operazioni eseguite da terzi nell'interesse dei privati e dell'amministrazione.
 - L'afflusso, la permanenza e le attività del pubblico nell'ambito cimiteriale.
- 4) Il personale del cimitero è tenuto:
 - A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
 - Fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza
- 5) Al personale suddetto è vietato:

- Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso
 - Ricevere compensi, sotto qualunque forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico e delle ditte
 - Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente il cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale
 - Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso e in qualsiasi momento.
 - Trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 6) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti, e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 7) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 64

Divieti

- 1) E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.
- 2) E' fatto divieto di sospendere le prestazioni e i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.
- 3) E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali.

Art. 65

Presenza delle ditte in obitorio

E' consentito ai rappresentanti delle ditte funebri e ai loro collaboratori di accedere all'obitorio, solo e esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso e garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

Art. 66

Sanzioni

I trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento vengono puniti nei termini e nei modi previsti dalla legge.

CAPO III

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN GENERE NEL CIMITERO COMUNALE

Art. 67
Titoli abilitativi

L'attività edilizia all'interno del cimitero civico, così come descritta all'art. 3 lettere a), b), c), d), e) e all'art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento edilizio comunale e nel presente regolamento. È ammessa la realizzazione di monumenti funerari e di cappelle gentilizie per ospitare sepolture, resti mortali, ossa e ceneri, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo e restauro sui manufatti esistenti. È fatto obbligo ai concessionari di completare gli interventi edilizi entro la validità del titolo abilitante disciplinato dalla normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'intervento.

Art. 68
Campi di inumazione – Ornamento loculi

La forma e le dimensioni delle lapidi o di altri disegni funerari ed epigrafi da incidersi sulle lapidi, le croci, sui campi di inumazione dovranno essere autorizzate dal Comune. In ogni caso le croci non potranno avere altezza superiore a cm 100 e le lapidi verticali di cm 50. Ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per i loculi dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore ai 15 cm.

Art. 69
Opere soggette a nulla osta

Le presenti disposizioni riguardano gli interventi da effettuarsi in tutto il cimitero civico, includendo il primo impianto e l'ampliamento già attuato. Per quanto riguarda la parte originaria sottoposta a vincolo dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, poiché dichiarato bene di interesse culturale storico artistico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.lgs. 22 gennaio 2004, con decreto n. 57 del 10/09/2008, per il rilascio del titolo abilitante gli interventi edilizi dovrà essere acquisito il necessario nulla osta dell'ente competente.

Art. 70
Monumenti funerari

I monumenti funerari potranno ospitare fino a tre salme, tumulate in loculi interrati, con le caratteristiche previste nel D.P.R. n. 285/90, le parti fuori terra dei monumenti ubicati nei quadrati 15-16-17 dovranno avere le dimensioni di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 51 del 10/05/2012. Per la parte in ampliamento si rimanda agli elaborati grafico progettuale (Tav. 2 – Tav. 6). Gli interventi da effettuarsi nelle parti già attuate, dovranno adeguarsi alle tipologie dei monumenti esistenti all'intorno.

Art. 71
Cappelle gentilizie

Le cappelle gentilizie potranno ospitare loculi, feretri, resti mortali, ossa e ceneri. L'altezza minima interna non potrà essere inferiore a metri 3,80 mentre l'altezza esterna non potrà essere superiore a metri 4,20 (misurato all'estradosso del solaio di copertura). Il tetto potrà essere piano, a cupola a falde inclinate regolari, perpendicolari al viale di accesso, con pendenza del 25%. Il pavimento dovrà essere realizzato su vespaio areato, ad una quota di 15 cm maggiore rispetto al viale d'accesso. È realizzabile uno sporto massimo di 35 cm incluso il sistema di deflusso delle acque meteoriche. Gronde e pluviali dovranno essere in rame o alluminio ramato e consentito l'uso di materiale indeformabile per le parti terminali dei pluviali (ghisa e similari). L'accesso potrà essere

protetto con chiusura ad infisso cieco, a vetri, ovvero con cancello in materiale metallico, aventi larghezza minima di cm 1,20 ad anta doppia simmetrica. È vietato l'uso di colorazioni non adeguate al contesto cimiteriale.

Per le tipologie si rimanda all'allegato grafico (tav. 6).

Art. 72 **Tipologia costruttive**

I monumenti funerari e le cappelle gentilizie potranno essere realizzati sia con elementi prefabbricati, sia in opera, con struttura in latero – cemento, cemento armato, adeguatamente isolati ed impermeabilizzati in conformità alla normativa vigente e a perfetta regola d'arte. È obbligatoria la D.L. con particolare cura agli scavi in trincea che dovranno rispettare il D.Lgs. 81/2008. I materiali di risulta dovranno essere smaltiti a norma del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 (Norme in materia ambientale), in discarica regolarmente autorizzata. Le ricevute, rilasciate dal soggetto smaltitore, dovranno essere custodite nel cantiere a disposizione degli enti preposti al controllo.

Art. 73 **Finiture**

Le finiture dei monumenti funerari delle cappelle gentilizie dovranno essere esclusivamente in materiali lapidei (pietre, marmi, graniti), della tradizione locale e regionale. In ogni caso dovranno essere adeguati al contesto cimiteriale, con esclusione dei rivestimenti che non garantiscano l'uniformità cromatica dei colori dominanti.

Art. 74 **Sanzioni**

L'esecuzione di attività edilizia in difformità dai progetti approvati, nonché il mancato completamento delle opere, sarà sanzionata a norma del capo IV del D.P.R. 380/2001.

I loculi e le urne dovranno essere realizzati in conformità al D.P.R. n. 285/1990, pena l'inutilizzo del monumento funerario o della cappella gentilizia fino all'adeguamento in conformità alla normativa.

TITOLO V **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 75 **Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

- 1) All'interno del cimitero comunale può essere riservata una zona oppure una tomba destinata alle "persone illustri" dove l'amministrazione può disporre per l'assegnazione gratuita di posti

destinati alla tumulazione della salma, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno, per servizi resi alla comunità o caduti sotto fuoco nemico.

- 2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale può destinare in cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme di "cittadini benemeriti"

Art. 76

Registro delle sepolture

- 1) Presso l'ufficio del servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici
- 2) Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero comunale

Art. 77

Annotazioni sul registro delle sepolture e diario giornaliero

- 1) Sul registro delle sepolture viene annotata ogni sepoltura, sia essa in campo comune, loculo, celletta, nicchia, sepolcro o cappella, ogni modificazione e/o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - Generalità del defunto
 - Indicazione della collocazione della salma (blocco, fila, colonna, numero)
 - Generalità del concessionario
 - Estremi della concessione cimiteriale
 - La natura e la durata della concessione
 - Le variazioni che eventualmente si verificano nella titolarità della concessione.
 - Operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione di salme, resti o ceneri con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 78

Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se nel caso, da strumenti informatici.
- 2) L'ufficio del responsabile cimiteriale tiene annotati in ordine alfabetico i nominativi delle persone che siano decedute quell'anno nel territorio del comune, o che, decedute altrove, vi siano pervenute.
- 3) Sul registro sono riportati:
 - Le generalità del defunto e la data di decesso
 - Il numero della scheda annuale relativa alle operazioni cimiteriali o di invio per fuori comune

Art. 79

Scadenario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni, e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il responsabile del servizio cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 80
Operazioni cimiteriali

- 1) Tempi e modi delle operazioni cimiteriali vengono stabiliti dal responsabile del servizio cimiteriale che li subordina alle esigenze di servizio.
- 2) I familiari dei defunti possono assistere alla tumulazione e all'inumazione dei propri cari.
- 3) Il responsabile del servizio cimiteriale comunica, ove occorra, il calendario delle operazioni al dirigente del servizio igiene pubblica della ASL competente per territorio.
- 4) E' fatto divieto ai non addetti ai lavori di assistere alle operazioni cimiteriali e ai lavori che si svolgono in cimitero. L'amministrazione non risponde dei danni a terzi.
- 5) Per il dovuto rispetto ai defunti e per ragioni di carattere sanitario, le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, e le verifiche dei loculi avvengono a cimitero chiuso purchè l'avviso al pubblico venga dato mediante affissione di apposito cartello all'albo cimiteriale o tramite avviso pubblicato nel sito istituzionale con almeno un giorno di preavviso.
- 6) E' vietato fotografare o eseguire riprese filmate delle operazioni cimiteriali.

Art. 81
Dirigente responsabile del servizio cimiteriale

Ai sensi dell'art. 107 del DLgs 267/2000, spetta al dirigente responsabile del servizio cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento comprese le concessioni cimiteriali, ed ogni altro adempimento.

Art. 82
Affidamento a convenzione dei lavori cimiteriali a ditte esterne specializzate

- 1) Qualora l'amministrazione comunale non disponga di personale e di mezzi propri sufficienti o qualificati per poter svolgere i lavori e le operazioni all'interno del cimitero, comprese le traslazioni, estumulazioni, esumazioni, ed ogni altro intervento contemplato dal presente regolamento, potrà avvalersi di ditte esterne, con le modalità prescritte dal Testo Unico sui Contratti Pubblici, DLgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
- 2) In particolare, nei casi in cui si preveda un alto numero di operazioni cimiteriali dovuto a lavori o risanamenti straordinari, potrà essere prevista, sempre nelle forme di legge di cui al comma precedente, la forma della convenzione per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture necessarie, con prezzi unitari predefiniti in maniera tale da essere coerenti con il tariffario comunale.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83
Concessioni pregresse e in sanatoria

- 1) Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato all'atto di concessione stesso.
- 2) Nei casi in cui sia stata effettuata la richiesta e il pagamento ma non sia stata ancora rilasciata la concessione cimiteriale al momento dell'approvazione del presente regolamento, si procederà al rilascio della concessione in tempi brevi e col regime di durata in vigore al momento della domanda. I tempi per il calcolo della scadenza devono intendersi relativi al periodo di effettiva

permanenza della salma nel loculo, o comunque al periodo di effettiva “riserva” ovvero indisponibilità da parte del comune del loculo per la sepoltura di altre salme.

- 3) Nei casi di loculi riservati o occupati per i quali non sia stato effettuato né sollecitato il pagamento, nel sollecito si concederà un tempo massimo di 30 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione per provvedere al pagamento dello stesso secondo le modalità previste dal tariffario. In difetto del pagamento a sanatoria entro i tempi prescritti, si procederà, nei casi di impossibilità allo sgombero del loculo occupato, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute. I loculi riservati (e non occupati da salme o resti) e non pagati, verranno invece resi liberi per le tumulazioni di altre salme e verrà comunque preteso il pagamento delle somme dovute per tutto il periodo in cui il loculo è rimasto indisponibile a causa della prenotazione effettuata, in base al tariffario vigente. Una volta effettuati i pagamenti, verrà rilasciata la concessione cimiteriale la cui durata sarà in base a quanto previsto nel precedente comma 2.

Art. 84

Riferimenti normativi

Per tutti gli aspetti non esplicitamente previsti dal presente regolamento, valgono le prescrizioni previste dalla seguente normativa nazionale:

- Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – D.P.R. n. 289 del 10.9.1990 e successive modifiche e integrazioni
- Testo unico delle Leggi Sanitarie – R.D. n. 1265 del 27.7.1934 e successive modifiche e integrazioni
- Ordinamento dello Stato Civile – R.D. n. 1238 del 9.7.1939 e successive modifiche e integrazioni.
- Disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri – L. n. 130 del 30.3.2001
- Circolari ministeriali:
 Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993
 Circolare Ministero della Sanità n. 10 del 31.7.1998
 Circolare Ministero della Salute n. 400 VIII/9L/1924 del 21.5.2002

Art. 85

Schema per tariffario

TIPOLOGIA CONCESSIONE	DURATA
Loculo di nuova costruzione	<input type="checkbox"/> trentennale <input type="checkbox"/> cinquantennale
Loculo di risulta	<input type="checkbox"/> semestrale <input type="checkbox"/> trentennale <input type="checkbox"/> cinquantennale
Loculo ossario	<input type="checkbox"/> trentennale <input type="checkbox"/> cinquantennale
Area per tomba a terra	<input type="checkbox"/> cinquantennale <input type="checkbox"/> novantanovenale
Area per cappella gentilizia	<input type="checkbox"/> novantanovenale
Oneri per esumazioni e traslazioni	
Oneri per restrizione salma	
Introduzione ulteriore salma (2 [^] nel loculo, 3 [^] nelle tombe a terra previste per due posti, 4 [^] nelle tombe a terra previste per tre posti)	
Utilizzo della camera mortuaria o cella frigo	

GLOSSARIO DEI TERMINI PIU' FREQUENTI

ATTIVITA FUNEBRE	Esercizio congiunto di agenzia di affari, di trasporto funebre, di vendita di bara, in occasione del funerale
AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO	E' l'autorizzazione, di competenza del Sindaco, al trasporto del cadavere, del feretro, dei resti mortali o delle ceneri
AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	E' l'autorizzazione che rilascia l'ufficiale di stato civile per la cremazione della salma
BARA O CASSA	Cofano di spessore, materiale e caratteristiche prestabilite, in genere in legno massiccio, ovvero con parti di metallo dove necessario, destinato a contenere un cadavere.
CADAVERE O SALMA	Corpo umano inanimato ovvero rimasto privo delle funzioni cardio-respiratoria e cerebrale.
CASSETTA DI RESTI OSSEI	Contenitore di ossa o di resti umani assimilabili
CASSONE DI AVVOLGIMENTO IN ZINCO	Rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno.
CENERI	Prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili
CERTIFICATO NECROSCOPICO	E' il certificato rilasciato dal medico necroscopo che verifica il decesso.
COFANO IN ZINCO	Rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare per la tumulazione in loculo stagno.
CREMAZIONE	Riduzione in ceneri del feretro o del cofano contenente la salma o parti anatomiche
DEPOSITO TEMPORANEO	Consiste nella collocazione temporanea in sepolture o luoghi a ciò destinati, in attesa della tumulazione definitiva
DICHIARAZIONE DELLA CAUSA DI MORTE	Dichiarazione prevista dall'art. 103 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie fatta da un medico.
DICHIARAZIONE DI MORTE	Dichiarazione che viene fatta dall'ufficiale di stato civile dietro informazione dell'atto di morte
DISPERSIONE	Attività consistente nel volontario sversamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso (cinerario comune) o, in natura, fuori dal cimitero
ESITO FENOMENI CADAVERICI TRASFORMATIVI	Trasformazione in adipocera, mummificazione, corificazione. E'

	definito in via amministrativa quando siano decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione
ESTUMULAZIONE	Operazione che consiste nel disseppellimento, generalmente per verifica dell'avvenuta scheletrizzazione, di un cadavere precedentemente tumulato o più raramente per traslazione in altra sepoltura, cremazione postuma o per indagini dell'Autorità Giudiziaria
ESTUMULAZIONE ORDINARIA	Estumulazione eseguita dopo un periodo di tempo predeterminato, generalmente allo scadere della concessione d'uso di una sepoltura
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA	Estumulazione eseguita in ogni altro caso
ESUMAZIONE	Operazione consistente nel disseppellimento, generalmente per verifica dell'avvenuta scheletrizzazione, di un cadavere precedentemente inumato o più raramente per traslazione in altra sepoltura, cremazione postuma o per indagini dell'Autorità Giudiziaria.
ESUMAZIONE ORDINARIA	Esumazione eseguita allo scadere del turno ordinario di sepoltura tramite inumazione
ESUMAZIONE STRAORDINARIA	Esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di sepoltura tramite inumazione
FERETRO	Bara contenente un cadavere
FOSSA	Buca scavata nel terreno, di adeguate dimensioni e profondità, ove inumare o un contenitore biodegradabile
INUMAZIONE	Sepoltura di feretro in fossa
LOCULO	Vano di adeguate dimensioni e profondità, ove tumulare un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione della capacità
MEDICO NECROSCOPO	E' il medico che ha il compito di accertare la morte, non la causa di morte, allo scopo di rilasciare il certificato necroscopico
NICCHIA CINERARIA	Loculo destinato esclusivamente a contenere urna/e cineraria/e in funzione della capienza
OSSA	Prodotto della scheletrizzazione di una salma
OSSARIETTO	Loculo destinato esclusivamente a contenere cassetta/e di resti ossei e/o urna/e cineraria/e in funzione della capienza
PERMESSO DI SEPPELLIMENTO	E' l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale

	di Stato Civile per la sepoltura della salma
RESTI MORTALI	Esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo a prescindere dal loro stato di reale conservazione (completo prosciugamento, presenza di parti molli), se sono trascorsi almeno 10 anni dalla loro inumazione o 20 dalla loro tumulazione
SOSTANZE BIODEGRADANTI	Prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere o la ripresa dei processi di scheletrizzazione in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
TOMBA FAMILIARE	Sepoltura a sistema inumazione o tumulazione, con capienza per più posti, generalmente di feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette resti ossei e/o urne cinerarie
TRASLAZIONE	Operazione di trasferimento interna o esterna al cimitero da una sepoltura all'altra, di un feretro o di una cassetta di resti ossei
TUMULAZIONE	Sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria
TUMULAZIONE IN MANUFATTO DI NUOVA ASSEGNAZIONE	E' quella effettuata con assegnazione all'occorrenza di loculo o di tomba familiare per la collocazione del feretro, dell'urna cineraria o della cassetta di resti ossei
TUMULAZIONE IN MANUFATTO DI VECCHIA ASSEGNAZIONE	E' quella effettuata in loculo o tomba familiare. Già assegnati in epoca passata per la collocazione del feretro, dell'urna cineraria o della cassetta di resti ossei, in posti salma liberi o liberati da feretri a seguito di estumulazione
URNA CINERARIA	Contenitore di ceneri
VISITA NECROSCOPICA	E' la visita che il medico necroscopo compie per accertare la morte

SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** oggetto
- Art. 2** riferimenti normativi
- Art. 3** competenze
- Art. 4** responsabilità
- Art. 5** organizzazione dei lavori
- Art. 6** provvedimenti nell'interesse del servizio
- Art. 7** servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 8** facoltà di disporre della salma

Art. 9 atti a disposizione del pubblico

TITOLO II: CIMITERI

CAPO I: CIMITERI

Art. 10 disposizioni generali, vigilanza

Art. 11 ammissione nei cimiteri

Art. 12 trasferimento di salme, resti e ceneri da una sepoltura a un'altra all'interno del cimitero o da un cimitero a un altro

CAPO II: INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 13 inumazione

Art. 14 tumulazione

Art. 15 sepoltura provvisoria

CAPO III: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 16 esumazioni ordinarie

Art. 17 avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie

Art. 18 esumazione straordinaria

Art. 19 estumulazioni ordinarie

Art. 20 estumulazioni straordinarie

Art. 21 procedura per le esumazioni e estumulazioni

Art. 22 esumazioni e estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 23 smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito di esumazioni ed estumulazioni

Art. 24 rinvenimento di oggetti nelle esumazioni ed estumulazioni

Art. 25 disponibilità dei materiali

CAPO IV: CREMAZIONI

Art. 26 cremazione

Art. 27 urne cinerarie

CAPO V: POLIZIA CIMITERIALE

Art. 28 orario di apertura del cimitero

Art. 29 disciplina dell'ingresso

Art. 30 divieti speciali

Art. 31 riti funebri

Art. 32 applicazioni sulle lapidi

Art. 33 fiori e piante ornamentali

Art. 34 materiali ornamentali

TITOLO III: CONCESSIONI

CAPO I: TIPOLOGIA E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 35 tipologie di sepolture

Art. 36 concessioni e concessionari

Art. 37 concessioni e concessionari per sepolture private – tariffario

Art. 38 termini per i pagamenti

Art. 39 modalità di concessione dei loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie

Art. 40 modalità di concessione di aree cimiteriali destinate all'edificazione di sepolcri di famiglia e cappelle

Art. 41 uso dei sepolcri di famiglia e delle cappelle

Art. 42 tumulazione in loculi di cassette di resti ossei e/o urne cinerarie

Art. 43 feretri di dimensioni eccezionali

Art. 44 retrocessione di sepolture al comune

Art. 45 manutenzione delle sepolture

CAPO II: DIVISIONE, SUBENTRI E RINUNCE

- Art. 46** Divisione e subentri
- Art. 47** Rinuncia a concessione
- Art. 48** Rinuncia a concessione di aree e manufatti

CAPO III: REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE

- Art. 49** Revoca
- Art. 50** Decadenza
- Art. 51** Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 52** Estinzione
- Art. 53** Riassegnazione delle sepolture scadute, rinunciate, decadute

TITOLO IV: LAVORI PRIVATI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I: IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 54** Accesso al cimitero
- Art. 55** Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 56** Decorazioni applicate alle lapidi dei loculi in concessione d'uso
- Art. 57** Responsabilità
- Art. 58** Recinzione aree e materiali di scavo
- Art. 59** Introduzione e deposito materiali
- Art. 60** Orario di lavoro
- Art. 61** Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 62** Vigilanza
- Art. 63** Mansioni del personale cimiteriale, obblighi e divieti

CAPO II: IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

- Art. 64** Divieti
- Art. 65** Presenza delle ditte in obitorio
- Art. 66** Sanzioni

CAPO III: NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN GENERE NEL CIMITERO COMUNALE

- Art. 67** Titoli abilitativi
- Art. 68** Campi di inumazione – ornamento loculi
- Art. 69** Opere soggette a nulla osta
- Art. 70** Monumenti funerari
- Art. 71** Cappelle gentilizie
- Art. 72** Tipologie costruttive
- Art. 73** Finiture
- Art. 74** Sanzioni

TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I: DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 75** Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 76** Registro delle sepolture
- Art. 77** Annotazioni sul registro delle sepolture e diario giornaliero
- Art. 78** Schedario dei defunti
- Art. 79** Scadenzario delle concessioni
- Art. 80** Operazioni cimiteriali

- Art. 81** Dirigente responsabile del servizio cimiteriale
Art. 82 Affidamento a convenzione dei lavori cimiteriali a ditte esterne specializzate

CAPO II: NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 83** Concessioni pregresse e in sanatoria
Art. 84 Riferimenti normativi
Art. 85 Schema per tariffario